Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 116° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 28 luglio 1975 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1975, n. **311**.
Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attribuzioni del personale della carriera direttiva

Il personale direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non superiore a direttore aggiunto di cancelleria o equiparata esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In conformità dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale predetto forma e riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla

la regolarità formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovraintende alla loro tenuta; provvede all'autenticazione ed alla pubblicità degli atti; cura l'attività di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.

Per esigenze di servizio il personale con qualifica di direttore di sezione può essere preposto alla direzione degli uffici di cancelleria e segreteria la cui pianta organica preveda non più di tre funzionari direttivi.

Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente.

Art. 2.

Attribuzioni del personale della carriera di concetto

Il personale della carriera di concetto svolge le attribuzioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito in legge 8 novembre 1973, n. 685.

Art. 3.

Attribuzioni del personale della carriera esecutiva

Il personale della carriera esecutiva disimpegna il servizio di archivio, di protocollo, di registrazione degli atti civili, penali e di volontaria giurisdizione, attende ai servizi di meccanografia, di stenografia, di copia anche con l'utilizzazione di mezzi meccanici e svolge mansioni di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa non attribuiti alla carriera superiore.

Il personale di cui al precedente comma con undici anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali.

Il personale che non ha maturato l'anzianità di cui al precedente comma è adibito ai servizi di dattilografia e di meccanografia e, in caso di mancanza o assenza di personale avente almeno undici anni di effettivo servizio, può essere adibito all'esplicazione delle altre mansioni della carriera esecutiva, esclusa l'assistenza al magistrato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1975

LEONE

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975, n. **312**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una eredità.

N. 312. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Bologna viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.na Cornelia Pallotti, costituita dalla nuda proprietà del fabbricato sito in Bologna, via Val d'Aposa n. 7, angolo via Griffoni, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 8717, foglio 93, mappali 150/1, 150/2, 152, 151/4, 150/3 e dal 151/3 al 151/33, come da testamento pubblico n. 60 di repertorio, in data 21 gennaio 1969, a rogito dottor Giulio Filiberti, registrato a Bologna il 13 settembre 1972, n. 12263.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975, n. **313**.

Delega al prefetto della provincia di Torino ad esercitare le facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sugli atti inerenti alla personalità giuridica e sull'accettazione di donazioni, lasciti ed eredità da parte dell'associazione « Centro studi piemontesi - Ca dé studi Piemonteis », in Torino.

N. 313. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, il prefetto della provincia di Torino viene delegato all'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti alla personalità giuridica dell'associazione « Centro studi piemontesi - Ca dé studi Piemonteis », in Torino, sia per quanto concerne l'accettazione di donazioni, lasciti ed eredità da parte dell'ente medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 15

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di Aosta ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di Aosta è determinato come segue:

L. 300 giornaliere per ogni pasto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: Toros

(6137)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende dell'industria, del commercio e dell'artigianato operanti nella provincia di Palermo ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende dell'industria, del commercio e dell'artigianato operanti nella provincia di Palermo è determinato come segue:

L. 65 per il primo piatto giornaliero;

L. 105 per il secondo piatto giornaliero.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: Toros

(6142)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Sassari ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Sassari è determinato come segue:

L. 50 per il primo piatto;

L. 100 per due piatti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: Toros

(6141)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, artigiane e commerciali operanti nella provincia di Mantova ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende industriali, artigiane e commerciali operanti nella provincia di Mantova è determinato come segue:

per un piatto al giorno . . . . L. 50
per due piatti al giorno . . . . » 100

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: Toros

(6140)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Designazione degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ad accordare i mutui previsi dagli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Visto, in particolare, l'art. 4 della predetta legge n. 172, il quale dispone, al primo comma, che le operazioni di credito contemplate dalla legge medesima sono effettuate da istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine designati con decreto del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172, i seguenti istituti sono designati, e quindi autorizzati ad accordare, a favore delle aziende editrici e stampatrici nonchè delle agenzie di cui al terzo comma dell'art. 1 della stessa legge n. 172, i mutui previsti dagli articoli 4 e 6 della legge medesima:

Istituto mobiliare italiano (IMI);
Mediobanca;
Centrobanca;
Efibanca;
Interbanca;
Banca nazionale del lavoro - Sezione speciale per il credito industriale;
Banca nazionale del lavoro - Sezione speciale per il credito alla cooperazione;
Istituti regionali di mediocredito del Piemonte, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria;
I.SV.E.I.MER.;
I.R.F.I.S.;
C.I.S.;
Sezione di credito industriale del Banco di Napoli;
Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia;
Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (ICIPU).

Art. 2.

Gli istituti di credito indicati nel precedente articolo 1 del presente decreto effettueranno le operazioni creditizie contemplate nella predetta legge n. 172, nei limiti di durata stabiliti per ciascun istituto dalle rispettive disposizioni legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro: Colombo

(6129)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1975.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1975 dell'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1975 presentato dall'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

Considerato che a fronte di disponibilità previste in lire 12.600 milioni l'Istituto suddetto intende investire lire 6.200 milioni nell'acquisto di beni immobili e impiegare la parte rimanente come previsto dallo statuto dell'Istituto;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro comunicato con nota n. 119639 del 27 marzo 1975;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica comunicato con nota numero 3/937 del 21 marzo 1975 a condizione che le maggiori disponibilità investite in immobili siano recuperate negli esercizi successivi;

Ritenuto che la richiesta dell'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani, intesa ad ottenere nei propri confronti la deroga di cui al terzo comma dell'art. 65 del 30 aprile 1969, n. 153, possa, in via eccezionale, essere accolta a condizione che l'eccedenza al terzo delle disponibilità sia recuperata negli esercizi futuri e che siano investite in case economico-popolare lire 2 miliardi;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1975, presentato dallo Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Toros

p. *Il Ministro per il tesoro*
Fabbri

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
Andreotti

(6091)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1975.

Spesa per l'impiego dei prodotti immunizzanti per l'attuazione obbligatoria dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto ministeriale 15 novembre 1971 concernente la spesa per l'impiego dei prodotti immunizzanti per la profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina e dell'afta epizootica e al decreto ministeriale 20 marzo 1972 concernente le spese per l'impiego dei prodotti immunizzanti per la profilassi vaccinale obbligatoria della rabbia e del carbonchio ematico;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti disposti obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria il Ministero della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1975 pone a disposizione dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e dei veterinari provinciali delle regioni a statuto speciale, ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano detti trattamenti, i fondi occorrenti determinati secondo i seguenti parametri di spesa:

1) L. 200 (duecento) per ogni bovino, bufalino o equino vaccinato;

2) L. 100 (cento) per ogni suino vaccinato;

3) L. 150 (centocinquanta) per ogni ovino o caprino vaccinato;

4) L. 400 (quattrocento) per ogni cane vaccinato;

5) L. 1300 (milletrecento) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 1) quando il numero dei capi vaccinati è compreso tra uno e cinque;

6) L. 1100 (millecento) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 1) quando il numero dei capi vaccinati è compreso tra sei e venti; quando il numero dei capi vaccinati è superiore a venti non compete alcun diritto di accesso;

7) L. 1500 (millecinquecento) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 2).

Art. 2.

I presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario ed i veterinari provinciali delle regioni a statuto speciale con propri decreti fissano i compensi per i veterinari che effettuano i trattamenti immunizzanti di cui all'art. 1, eventualmente differenziati anche limitatamente a comprensori territoriali determinati, tenuto conto della densità degli animali, del rapporto numerico delle diverse specie, della consistenza media e della dislocazione degli allevamenti.

Le variazioni dei parametri di cui all'art. 1 non dovranno comunque comportare una spesa complessiva superiore al fondo messo a disposizione dal Ministero della sanità.

Copia di ogni decreto regionale o provinciale dovrà essere trasmessa al Ministero della sanità.

Art. 3.

I decreti ministeriali 15 novembre 1971 e 20 marzo 1972, citati in premessa, sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 1975.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6258)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1975.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Considerato che la commissione regionale per la manodopera agricola per le puglie, costituita con decreto ministeriale del 15 marzo 1971, è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria e dalle amministrazioni interessate:

Decreta:

E' ricostituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, la commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie, composta dai signori:

Ottomano dott. Otello, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Petruzzelli dott. Francesco, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Strippoli Mario, rappresentante del consiglio regionale, membro effettivo;

Caputo Vito, rappresentante del consiglio regionale, membro supplente;

Ventrella dott. Oronzo, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Panza dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Garofalo prof. Salvatore, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro effettivo;

D'Abbicco dott. Terenzio, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro supplente;

Paparella Carlo, Natuzzi Francesco, Iannone Giuseppe e Trani Michele, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Pisicchio Alfonso, De Nicolò Giuseppe, Ferrara Abramo, Di Mola Vito, Carmillo Anselmo, Donvito Filippo e Mazzone Domenico, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Ciletti Donato, Greco Angelo, Sansò Luigi, Caroli Giovanna Maria, Calignano Antonio, Piliego Cosimo, Cosma Antonio, Montrone Salvatore, Sassanelli Gaetano, Manca Antonio e Mastropasqua Giovanni, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Bianconi Bruno, De Benedictis Marco, Mansueto Antonio, Braccio dott. Pompeo e Valentini c.te Domenico, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Vasciaveo Lorenzo, Caiulo Francesco, Falcicchio Tommaso Giuseppe, Sannino dott. Domenico e Bucci prof. Mario, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(6198)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Determinazione delle caratteristiche tecniche del nuovo tipo di carta bollata da L. 700 e istituzione delle marche da bollo a imposta fissa da L. 150 e 700.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante « Maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta », convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1953, n. 297, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 15 giugno 1971, concernente la determinazione delle caratteristiche del tipo di carta bollata per gli atti civili da L. 500;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 15 giugno 1971, recante, tra l'altro, la determinazione delle caratteristiche di alcuni tagli di marche da bollo a imposta fissa;

Considerato che in esecuzione della predetta legge 17 agosto 1974, n. 383, occorre istituire un nuovo tipo di carta bollata per gli atti civili e di marche da bollo a imposta fissa da L. 150 e da L. 700 e determinarne le caratteristiche tecniche;

Decreta:

Art. 1.

Provvedimenti per la carta bollata

E' istituito un nuovo tipo di carta bollata per gli atti civili, nel valore da L. 700 (settecento).

La detta carta bollata è costituita da un foglio di carta filigranata, del formato di mm 307 × 425 che, piegato, forma quattro facciate del formato di mm 212,5 × 307.

La filigrana, impressa al centro del foglio, è costituita dallo stemma della Repubblica italiana in chiaro scuro e dalla dicitura in chiaro scuro « REPUBBLICA ITALIANA »; sul lato sinistro del foglio vi è l'indicazione dell'anno solare di fabbricazione e sul lato destro la sigla della cartiera fabbricante « I.P.S. ».

La carta è rigata con 25 linee orizzontali distanti mm 10 una dall'altra e con due linee verticali per ogni facciata del foglio piegato, disposto alla distanza di 1/8 a sinistra (mm 26,5) e di 1/4 a destra (mm 53).

La suddetta carta bollata nella prima facciata porta impressa, in alto a destra, tra le due linee verticali, l'impronta del bollo costituita da un tondo di mm 31 di diametro con doppio filo di chiusura lungo la circonferenza, che racchiude al centro l'effigie dell'Italia turrita in piedi, la quale impugna con la mano destra una lunga asta che termina in alto con un fiore stilizzato, mentre la mano sinistra è posata su uno scudo ritto al suo fianco, con la punta appoggiata in terra; in basso dietro l'effigie, vi è la figura di un leone accovacciato.

A destra della composizione vi è il valore in cifre in carattere bastoncino.

L'impronta del bollo è stampata tipograficamente in colore nero.

La carta bollata da servire per le dichiarazioni di deposito in numerario (mod. n. 1) ed in titoli (mod. n. 2) continuerà ad essere stampata secondo le leggende stabilite nel decreto ministeriale 1° agosto 1953, ma nel valore da L. 700.

Art. 2.

Provvedimenti per le marche da bollo a imposta fissa

Sono istituite le marche da bollo a imposta fissa nei valori da L. 150 e da L. 700.

Le marche da L. 150 sono stampate in rotocalco e quelle da L. 700 in calcografia, su carta bianca liscia, filigranata in chiaro nel formato carta di mm 20 × 24 e nel formato stampa di mm 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri. Ogni quartino presenta 100 esemplari.

La vignetta, comune per tutti e due i valori, poggia sul lato corto del formato e si staglia sullo spazio riservato alla perforazione con un filo di contorno. Porta al centro una sagoma ovale, racchiusa in una cornicetta a motivi ornamentali ricorrenti, nella quale è impressa la testa della Dea Roma. Ai lati due lesene ornate di boccioli di fiore stilizzati. In alto ed alla base in due formelle rettangolari a tinta piena spiccano in bianco le leggende « MARCA DA BOLLO » in alto ed in basso il valore « LIRE 150 » o « LIRE 700 ».

La leggenda « LIRE 150 » è compresa tra due quadrilobi a 1/2 tinta.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 150: ovale nero, cornice rosso ciclamino;
L. 700: azzurro violaceo.

Art. 3.

I valori bollati di vecchio tipo restano tuttora in corso e continueranno ad essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(6342)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.

Il 21 maggio 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 15 novembre 1973, n. 772, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 4 dicembre 1973, ha avuto luogo in Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, il deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.

All'atto del deposito è stata confermata la dichiarazione effettuata al momento della firma per la quale l'Italia si riserva la facoltà di esigere che la domanda e i documenti allegati siano trasmessi accompagnati da una traduzione in lingua francese (art. 29, paragrafo 2)

La convenzione, ai sensi dell'art. 34, paragrafo 2, entrerà in vigore il 22 agosto 1975.

(6204)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo in comune di Vigano S. Martino

Con decreto 25 febbraio 1975, n. 964, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del torrente Cherio in comune di Vigano S. Martino (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al mappale 686 sub 1/2 della superficie di mq 390 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 7 gennaio 1974 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6180)

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca

Con decreto ministeriale 20 giugno 1975, n. 1144, sono state approvate alcune modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca.

(6205)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 24 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	658,85	658,85	658,79	658,85	658,75	658,80	658,80	658,85	658,85	658,85
Dollaro canadese	638,50	638,50	638,70	638,50	638,20	638,50	638,45	638,50	638,50	638,50
Franco svizzero	246,49	246,49	246,40	246,49	246,31	246,40	246,35	246,49	246,49	246,49
Corona danese	112,97	112,97	113,14	112,97	112,95	112,95	113 —	112,97	112,97	112,97
Corona norvegese	123,80	123,80	123,80	123,80	123,75	123,80	123,80	123,80	123,80	123,80
Corona svedese	155,95	155,95	156 —	155,95	155,96	155,95	155,95	155,95	155,95	155,95
Fiorino olandese	252,64	252,64	253,10	252,64	252,96	252,65	252,80	252,64	252,64	252,64
Franco belga	17,53	17,53	17,55	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,50
Franco francese	152,20	152,20	152,40	152,20	152,19	152,20	152,20	152,20	152,20	152,20
Lira sterlina	1436 —	1436 —	1435,50	1436 —	1435,50	1435,95	1435,90	1436 —	1436 —	1436 —
Marco germanico	260,32	260,32	260,60	260,32	260,67	260,35	260,75	260,32	260,32	260,30
Scellino austriaco	36,93	36,93	36,92	36,93	36,94	36,95	36,975	36,93	36,93	36,93
Escudo portoghese	25,40	25,40	25,50	25,40	25,38	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40
Peseta spagnola	11,37	11,37	11,36	11,37	11,36	11,38	11,3725	11,37	11,37	11,37
Yen giapponese	2,224	2,224	2,2375	2,224	2,221	2,22	2,2225	2,224	2,224	2,22

Media dei titoli del 24 luglio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,950
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
» 5 % (Ricostruzione)	97,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,925
» 5 % (Città di Trieste)	91,050
» 5 % (Beni esteri)	90,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,975
» 5,50 % » » 1968-83	81,350
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	82,525
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	80,900

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,625
» poliennali 7 % 1978	94,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	658,825
Dollaro canadese	638,475
Franco svizzero	246,420
Corona danese	112,985
Corona norvegese	123,800
Corona svedese	155,950
Fiorino olandese	252,720
Franco belga	17,530
Franco francese	152,200
Lira sterlina	1435,950
Marco germanico	260,535
Scellino austriaco	36,952
Escudo portoghese	25,40
Peseta spagnola	11,371
Yen giapponese	2,223

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Salice Salentino » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Salice Salentino » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta del disciplinare di produzione del vino « Salice Salentino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Salice Salentino » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Salice Salentino » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negro amaro.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Malvasia nera di Brindisi, presente nei vigneti fino ad un massimo del 20 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di: Salice Salentino, Veglie e Guagnano della provincia di Lecce e San Pancrazio Salentino e Sandonaci della provincia di Brindisi ed inoltre in parte il territorio comunale di: Campi Salentina in provincia di Lecce e Cellino San Marco in provincia di Brindisi.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla circonvallazione est del centro abitato di Campi Salentina il limite segue verso nord la strada per Cellino San Marco, raggiunto il quale ne attraversa il centro abitato per proseguire verso nord lungo la strada che conduce alla masseria Blasi ed un chilometro circa prima di giungervi (q. 58) piega verso nord-ovest per la strada che, passando per le quote 57, 59, 60 e 58, raggiunge il confine tra il comune di Brindisi e Cellino San Marco in località la Gaeta.

Segue quindi verso ovest il confine comunale di Cellino San Marco fino ad incrociare quello di San Donaci e lungo questa ultima in direzione ovest raggiunge quello di San Pancrazio Salentino. Segue quindi il confine di tale comune verso ovest prima e sud poi sino ad incrociare quello di Salice Salentino lungo il quale prosegue verso sud e poi in direzione est sino ad incontrare quello di Veglie. Prosegue lungo il confine meridionale di Veglie in direzione est e successivamente verso nord fino a raggiungere quello di Campi Salentina in località Tornatola; lungo il confine di Campi Salentina verso nord-est raggiunge poi la strada statale Salentina in prossimità del km 59 e quindi lungo questa, verso ovest, si riallaccia alla circonvallazione del centro abitato di Campi Salentina da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica minima naturale di 12,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino « Salice Salentino » deve essere immesso al consumo non prima del 1° giugno dell'anno successivo a quello della produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Salice Salentino » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi arancione con l'invecchiamento;

odore: vinoso, etereo, caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: pieno, asciutto, robusto ma vellutato, caldo, armonico;

gradazione alcolica minima complessiva: 12,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Salice Salentino » può portare in etichetta la qualificazione « riserva » qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno uno in botti di legno.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Salice Salentino » deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

(6167)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Giorgio di Fara, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 27 giugno 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Giorgio di Fara, società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Giorgio (Vicenza), in amministrazione straordinaria, l'avv. Mario Rigoni è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6051)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria in prova di ruolo dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale n. 12 del 30 giugno 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975, registro n. 10 Giustizia, foglio n. 387, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato l'esperimento pratico del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria con la qualifica di carrozziere in ferro ed in legno e scoccaio « OP », bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1972.

(5829)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici nell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo alle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, ed in particolare lo art. 53;

Accertato che nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici, detratti i posti da riservare ai sensi dell'art. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono disponibili quindici posti;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici nell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati del ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, o corrispondenti, dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con qualifica di segretario capo, o equiparata, o di segretario principale o equiparata, purchè, in entrambi i casi, siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal successivo art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

B) Età non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; i requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto possono essere posseduti anche dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma debbono essere comunque documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, e rivolte al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, debbono essere presentate o fatte pervenire allo stesso indirizzo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per quelle presentate a mano (per le quali non sarà comunque rilasciata alcuna ricevuta) la data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati dovranno dichiarare:

1) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita. Nel caso che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare anche i titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite, o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'università presso la quale è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) di essere disposti in caso di nomina, a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà nominata la commissione giudicatrice del concorso, che sarà costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto amministrativo e costituzionale;

2) statistica demografica, statistica economica e statistica attuariale.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

1) contabilità generale dello Stato;

2) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Le prove scritte e il colloquio si svolgeranno in Roma. Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Inoltre, ai candidati sarà data comunicazione diretta in tempo utile del giorno, della ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto il colloquio saranno tenuti.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva; l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I candidati, ai quali non sia stata preventivamente comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno, nell'ora e nei locali indicati nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte ed il colloquio i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio stesso, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. Il colloquio stesso non si intenderà superato se i candidati non otterranno la votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso all'albo del Ministero nel medesimo giorno.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria in virtù delle norme vigenti, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal citato art. 5 dello stesso testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tali graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorreranno i termini per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o fare pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità

o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà, tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre; tale dichiarazione deve essere rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso sono tenuti a produrre anche la copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

Non saranno presi in considerazione i documenti presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, oltre i termini stabiliti dagli articoli 10 e 13 del presente decreto.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella (allegato *B*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 16.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici del Ministero della pubblica istruzione per la durata di sei mesi, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno confermati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, comma quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 226

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . , chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1974.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

3) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali: . . . . (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . , conseguito presso . . . . il . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . . (3);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Data . . . .

Firma . . . . (4)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che partecipano ai posti riservati, di cui allo art. 2 del bando, debbono dichiarare la qualifica rivestita e il ruolo di appartenenza.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(5630)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo) presso la sede di Oristano.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo), presso la sede provinciale di Oristano dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze economiche o in scienze economiche bancarie o in scienze economico-marittime o in scienze diplomatiche e consolari o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze politiche e amministrative o in scienze coloniali ovvero in sociologia. Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati. Ai sensi della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 92 del 7 novembre 1968, approvata con decreto interministeriale del 27 ottobre 1969, possono altresì partecipare al concorso, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, gli impiegati dell'Istituto appartenenti ai ruoli della categoria di concetto, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza e siano iscritti ad una qualifica non inferiore a « segretario di 2ª classe » od equiparata.

B) Età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), purchè non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482 che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato; agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma-Eur, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con la indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali;

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di Oristano;

n) di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 9 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede provinciale di Oristano;

o) di aver fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale) e diritto amministrativo;
2) diritto del lavoro e legislazione sociale.

Ciascuna prova scritta potrà vertere su una o su entrambe le materie per essa indicate;

b) in una prova orale che verterà sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) diritto amministrativo;
3) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Le prove scritte avranno luogo in Cagliari. L'Istituto si riserva la facoltà di variare la sede d'esame per eventuali esigenze organizzative.

La data ed il luogo delle prove scritte saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova orale potrà essere effettuata anche presso sede d'esame diversa da quella ove hanno avuto luogo le prove scritte.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 6.
Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 70 punti su 100 nelle prove scritte e non meno di 60 punti su 100 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione di 70 punti su 100.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e nella prova orale.

Art. 7.
Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva conseguita dai candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati, appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa). I candidati che avranno superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato *B* del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al comma precedente, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di cui al precedente art. 7 saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dalla competente università, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste nell'allegato *B* del bando stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'Autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Art. 9.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati risultati vincitori secondo lo ordine di graduatoria.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti né quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge numero 355/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso o la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella sede dell'Istituto sita in Oristano saranno dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede citata.

Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 134.500 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), la indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 39.650, l'assegno temporaneo annuo di L. 520.000 lorde, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 13 del 1° febbraio 1974, confermata con deliberazione consiliare del 17 maggio 1974, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta nel mese di giugno una gratificazione annuale, nella misura massima di due mensilità dello stipendio, comprensive delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorso - Via Ciro il Grande - 00144 ROMA-EUR

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello) (1) nat . . a . . . . . . il . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo) per la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Oristano.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso della laurea in . . . . . conseguita il . . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso l'Università . . . . . . (indirizzo dell'Università);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . . ;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . . ;

g) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . .);

h) di non aver fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974 (6);

i) di essere a conoscenza della clausola contenuta nello art. 9 del bando, la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede provinciale dell'I.N.P.S. di Oristano.

In caso di nomina, . . l . . sottoscritt . . si impegna a raggiungere la sede di Oristano.

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . . (comprensivo del numero di codice di avviamento postale).

Luogo e data . . . . .

Firma . . . . . . (8)
(da autenticare)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) In caso contrario indicare l'amministrazione pubblica che ha disposto il collocamento a riposo con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970.

(7) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dello Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 483.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2).

4) Mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) Mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) Orfano di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) Orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6).

8) Orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) Orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) Feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2 comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) Figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) Figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16).

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla Amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove e nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) Combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione e dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) Dipendenti dell'I.N.P.S.:

dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) Coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) Mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

(6215)

Concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo) presso la sede di Oristano.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di segretario di terza classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo), presso la sede provinciale di Oristano dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

Ai sensi della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 92 del 7 novembre 1968, approvata con decreto interministeriale del 27 ottobre 1969, possono altresì parteci-

pare al concorso, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, gli impiegati dell'Istituto appartenenti ai ruoli della categoria esecutiva, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza e siano iscritti ad una qualifica non inferiore ad «applicato di 1ª classe» od equiparata.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), purchè non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482 che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma-Eur, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con la indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali;

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di Oristano;

n) di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 9 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede provinciale di Oristano;

o) di aver fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in una prova scritta che potrà vertere su una o più delle materie di seguito indicate:

1) elementi di diritto privato;
2) elementi di diritto pubblico;
3) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

b) in una prova orale che verterà sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato;
2) elementi di diritto pubblico;
3) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

Gli argomenti relativi alle materie oggetto delle prove di esame sono indicati nell'allegato programma (allegato *C*).

La Commissione giudicatrice stabilirà preventivamente la durata della prova scritta d'esame.

La prova scritta avrà luogo in Cagliari. L'Istituto si riserva la facoltà di variare la sede d'esame per eventuali esigenze organizzative.

La data ed il luogo della prova scritta saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova orale potrà essere effettuata anche presso sede d'esame diversa da quella ove ha avuto luogo la prova scritta.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 70 punti su 100 nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale verra data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione di 70 punti su 100.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale.

Art. 7.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva conseguita dai candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati, appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, capi di famiglia numerosa.

I candidati che avranno superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato *B* del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al comma precedente, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di cui al precedente art. 7 saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dal competente istituto, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste nell'allegato *B* del bando stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili; dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'Autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Art. 9.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati risultati vincitori secondo lo ordine di graduatoria.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti né quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge numero 355/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso o la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella sede dell'Istituto sita in Oristano saranno dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede citata.

Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 118.750 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), la indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 40.400, l'assegno temporaneo annuo di L. 520.000 lorde, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 13 del 1° febbraio 1974, confermata con deliberazione consiliare del 17 maggio 1974, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta nel mese di giugno una gratificazione annuale, nella misura massima di due mensilità dello stipendio, comprensive delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

ALLEGATO A

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorso - Via Ciro il Grande - 00144 ROMA-EUR

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello) (1) nato . . a . . . . . il . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo) per la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Oristano.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso l'Istituto . . . . . (indirizzo dell'Istituto);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . ;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . . . . ;

g) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . . .);

h) di non aver fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974 (6);

i) di essere a conoscenza della clausola contenuta nello art. 9 del bando, la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede provinciale dell'I.N.P.S. di Oristano.

In caso di nomina, . . l . . sottoscritt . . si impegna a raggiungere la sede di Oristano.

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . . (comprensivo del numero di codice di avviamento postale).

Luogo e data . . . . .

Firma . . . . . (8)
(da autenticare)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) In caso contrario indicare l'amministrazione pubblica che ha disposto il collocamento a riposo con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970.

(7) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra:

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2).

4) Mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) Mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) Orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) Orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6).

8) Orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) Orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) Feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) Figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) Figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16).

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla Amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove e nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione)

20) Combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione dell'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) Dipendenti dell'I.N.P.S.:

dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) Coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) Mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

ALLEGATO C

1) *Elementi di diritto privato*:

Nozione e fondamento del diritto. Diritto naturale. Diritto positivo.

Diritto oggettivo: definizione, carattere, partizioni. Fonti del diritto oggettivo.

La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione.

Efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.

Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione.

Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico: nozioni ed elementi essenziali. Classificazioni del negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. La simulazione. Elementi accidentali del negozio giuridico. Inefficacia del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico: inesistenza, nullità, annullabilità. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico.

Influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.

I diritti delle persone.

La persona fisica. La capacità giuridica e la capacità di agire. Cause modificatrici della capacità. Estinzione della capacità. Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci.

Le persone giuridiche. Elementi costitutivi, capacità, rappresentanza, estinzione.

Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali. Cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.

Il diritto delle successioni. Principi generali delle successioni per causa di morte. Concetto e fondamento del diritto ereditario. Successione legittima.

Cose e beni. Categorie di beni. Il patrimonio. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazioni, modi di acquisto, tutela. La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione; servitù; superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.

Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela. Usucapione.

I diritti di obbligazione.

Rapporto obbligatorio e suoi elementi. Obbligazione naturale. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.

I soggetti dell'obbligazione. Mutamenti soggettivi.

Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo allo adempimenti e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.

Il contratto. Nozione, elementi, effetti. Specie. Cenni su alcuni contratti tipici (compra-vendita, locazione, società, mutuo).

Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali. I titoli di credito.

La cambiale.

Obbligazioni nascenti dalla legge.

Le obbligazioni nascenti da fatto illecito.

L'impresa. Nozioni e specie. Nozione di azienda. Cenni sulle società di persone, di capitali, sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione.

Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento

La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

2) *Elementi di diritto pubblico*:

Nozioni di diritto pubblico. I vari rami del diritto pubblico.

Società, ordinamento giuridico, Stato. Lo Stato di diritto

Elementi costitutivi dello Stato. Territorio. Popolo, cittadini, cittadinanza. Sovranità.

La Costituzione dello Stato italiano.

I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano. In particolare delle caratteristiche: a) relative all'organizzazione: la rappresentanza politica; la plurimità dei partiti politici; la divisione dei poteri; la pluralità degli organi costituzionali; b) relative alle situazioni giuridiche dei cittadini: 1) l'uguaglianza e la pari dignità sociale; 2) le libertà civili; 3) famiglia e scuola; 4) i diritti del lavoro; 5) i diritti politici.

Ordinamento della Repubblica.

Il Parlamento. Il principio bicamerale. Formazione elettiva della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I componenti delle Camere. Organizzazione delle Camere.

La formazione delle leggi. Promulgazione e pubblicazione delle leggi. Interrogazioni, interpellanze, inchieste. Il diritto di petizione.

I referendum e l'iniziativa popolare.

Il controllo politico del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica. Posizione giuridica. Elezione. Durata della carica. Attribuzioni e responsabilità.

Il Governo. Posizione giuridica. Composizione. Attribuzioni: l'esercizio del potere esecutivo. La funzione di direzione politica. Nomina e revoca dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri. Responsabilità ministeriale.

La funzione legislativa materiale del Governo e il fondamento di essa. Decreti legislativi, decreti legge, regolamenti. Cenni sul potere regolamentare della pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale. Natura, composizione, funzioni.

Cenni sull'ordinamento giurisdizionale. Principi generali. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. L'indipendenza dei giudici. Il Consiglio superiore della magistratura.

Il diritto amministrativo: concetto, caratteri e fonti. L'amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.

L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo. Efficacia dell'atto amministrativo.

Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione.

La responsabilità nel diritto amministrativo.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa: diritti e interessi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.

Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici.

Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

3) *Elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale*:

Nozioni e fonti del diritto del lavoro.

Il rapporto individuale di lavoro. Lavoro subordinato e lavoro autonomo. I soggetti del rapporto individuale di lavoro. Impresa e imprenditore. Le qualifiche: dirigenti, impiegati, operai. L'apprendistato.

Il contratto individuale di lavoro subordinato. Natura, elementi, stipulazione. Durata. Disoccupazione e collocamento. Diritti e obblighi delle parti. La prestazione di lavoro. Orario di lavoro. Riposo settimanale. Ferie. Retribuzione (natura, specie, limiti, interruzioni del lavoro e retribuzione).

Estinzione del rapporto individuale di lavoro subordinato: per volontà dei soggetti (recesso unilaterale: preavviso; indennità di anzianità; recesso per giusta causa); per altre cause (morte di uno dei contraenti; forza maggiore).

L'organizzazione sindacale. Il contratto collettivo di lavoro. Le controversie collettive, lo sciopero, la serrata.

Legislazione sociale: contenuto e caratteri. Soggetti. Disciplina amministrativa del lavoro. Assistenza ai lavoratori. Vigilanza.

Tutela del lavoratore: igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Orario di lavoro. Disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli. Tutela della maternità.

La sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali: natura giuridica. Soggetti attivi e passivi. Premi e contributi. Prestazioni. Varie forme di assicurazioni sociali: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'assicurazione facoltativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione. L'assicurazione contro la tubercolosi. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione contro le malattie.

L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.P.S.

Le Casse e i Fondi speciali di previdenza: cenni illustrativi.

Gli assegni familiari. Conguagli tra assegni e contributi. L'integrazione guadagni degli operai dell'industria.

Ricorsi e controversia.

(6216)

Concorso pubblico, per esami, a venti posti di applicato di 3ª classe (categoria esecutiva - ruolo amministrativo) presso la sede di Oristano.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti di applicato di 3ª classe (categoria esecutiva - ruolo amministrativo), presso la sede provinciale di Oristano dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado conseguito in un istituto o scuola statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano *riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare* anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) *di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;*

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purché non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma-Eur, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con la indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto o scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali;

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di Oristano;

n) di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 9 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede provinciale di Oristano;

o) di aver fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in un colloquio inteso ad accertare, oltrechè la migliore attitudine all'impiego dei candidati, la loro conoscenza sui seguenti argomenti:

1) nozioni elementari sull'ordinamento dello Stato e della pubblica amministrazione: La Costituzione - La legge - Il Parlamento (composizione e funzioni) - Il Presidente della Repubblica - Il Governo - La Magistratura - La Corte costituzionale - Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti (cenni sulla composizione e le funzioni) - L'organizzazione amministrativa dello Stato (Ministeri, prefetture ed altri organi centrali e locali) - Le regioni (organi e funzioni) - Le province e i comuni (organi e funzioni) - Nascita, modifica ed estinzione del rapporto di pubblico impiego - Diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni elementari sulle assicurazioni obbligatorie e le altre forme previdenziali gestite dall'I.N.P.S.: Assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; per la tubercolosi; per la disoccupazione - Fondi speciali di previdenza - Assegni familiari - Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.P.S.

La data ed il luogo della prova saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova d'esame avranno riportato una votazione di 70 punti su 100.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova d'esame la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Art. 7.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione conseguita dai candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestato speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia rosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

I candidati che avranno superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato *B* del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al comma precedente, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie generali di merito, dei vincitori e degli idonei non vincitori saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma oiginale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dal competente istituto o scuola, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste nell'allegato *B* del bando stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'Autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Art. 9.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati risultati vincitori secondo lo ordine di graduatoria.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti né quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge numero 355/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso o la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella sede dell'Istituto sita in Oristano saranno dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede citata.

Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria esecutiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 99.850 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), la indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 41.300, l'assegno temporaneo annuo di L. 520.000 lorde, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 13 del 1° febbraio 1974, confermata con deliberazione consiliare del 17 maggio 1974, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta nel mese di giugno una gratificazione annuale, nella misura massima di due mensilità dello stipendio, comprensiva delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande - 00144 ROMA-EUR

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello) (1) nat . . a . . . . . il . . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a venti posti di applicato di 3ª classe (categoria esecutiva - ruolo amministrativo) per la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Oristano.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito il . . . . . .(indicare giorno, mese ed anno) presso l'Istituto . . . . . . (indirizzo dell'Istituto);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . ;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . . ;

g) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . .);

h) di non aver fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974 (6);

i) di essere a conoscenza della clausola contenuta nello art. 9 del bando, la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede provinciale dell'I.N.P.S. di Oristano.

In caso di nomina, . . l . . sottoscritt . . si impegna a raggiungere la sede di Oristano.

. . . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . . (comprensivo del numero di codice di avviamento postale).

Luogo e data . . . . .

Firma . . . . . . (8)
(da autenticare)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) In caso contrario indicare l'amministrazione pubblica che ha disposto il collocamento a riposo con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970.

(7) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO

Le certificazioni relative ai titoli di preferenza di cui all'art. 7 del presente bando debbono essere prodotte nella forma e nei modi di seguito indicati:

1) *Insigniti di medaglia al valor militare:*

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2).

4) Mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) Mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) Orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) Orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6).

8) Orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) Orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore e deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) Feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2 comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) Figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) Figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16).

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedova o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla Amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove e nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) Combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione dell'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) Dipendenti dell'I.N.P.S.:

dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) Coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispètto a quella della presentazione.

23) Mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

(6217)

Concorso pubblico, per esami, ad otto posti di dattilografo di 3ª classe (categoria esecutiva - ruolo amministrativo) presso la sede di Oristano.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad otto posti di dattilografo di 3ª classe (categoria esecutiva - ruolo amministrativo), presso la sede provinciale di Oristano dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado conseguito in un istituto o scuola statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), purchè non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma-Eur, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal trimbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con la indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali;

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di Oristano;

n) di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 9 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede provinciale di Oristano;

o) di aver fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in una prova pratica di dattilografia che sarà espletata secondo i criteri vigenti nelle gare nazionali di dattilografia;

b) in un colloquio inteso ad accertare, oltrechè la migliore attitudine all'impiego dei candidati, la loro conoscenza sui seguenti argomenti:

1) nozioni elementari sull'ordinamento dello Stato e della pubblica amministrazione: La Costituzione - La legge - Il Parlamento (composizione e funzioni) - Il Presidente della Repubblica - Il Governo - La magistratura - La Corte costituzionale - Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti (cenni sulla composizione e le funzioni) - L'organizzazione amministrativa dello Stato (Ministeri, prefetture ed altri organi centrali e locali) - Le regioni (organi e funzioni) - Le province e i comuni (organi e funzioni) - Nascita, modifica ed estinzione del rapporto di pubblico impiego - Diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni elementari sulle assicurazioni obbligatorie e le altre forme previdenziali gestite dall'I.N.P.S.: Assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; per la tubercolosi; per la disoccupazione - Fondi speciali di previdenza - Assegni familiari - Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.P.S.

La data ed il luogo della prova pratica di dattilografia saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 6.

Votazioni minime

La prova pratica di dattilografia non darà luogo a punteggio, bensì ad un giudizio di idoneità o di non idoneità.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente il livello di idoneità.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che saranno stati dichiarati idonei nella prova pratica di dattilografia.

Saranno considerati idonei i candidati che nel colloquio avranno riportato una votazione di almeno 70 punti su 100.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova d'esame la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Art. 7.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione conseguita dai candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

I candidati che avranno superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato *B* del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al comma precedente, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie generali di merito, dei vincitori e degli idonei non vincitori saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dal competente istituto o scuola, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti, i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste nell'allegato *B* del bando stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Art. 9.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati risultati vincitori secondo lo ordine di graduatoria.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti né quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge numero 355/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso o la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella sede dell'Istituto sita in Oristano saranno dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede citata.

Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria esecutiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 99.850 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), la indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 41.300, l'assegno temporaneo annuo di L. 520.000 lorde, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 13 del 1° febbraio 1974, confermata con deliberazione consiliare del 17 maggio 1974, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale e l'indennità per mansioni di dattilografia nella misura mensile di L. 5000 lorde (per 12 mesi). Inoltre, sarà corrisposta nel mese di giugno una gratificazione annuale, nella misura massima di due mensilità dello stipendio, comprensiva delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande - 00144 ROMA-EUR

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello) (1) nat . . a . . . . . il . . . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad otto posti di dattilografo di 3ª classe (categoria esecutiva - ruolo amministrativo) per la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Oristano.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito il . . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso l'Istituto . . . . . . (indirizzo dell'Istituto);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . .,

g) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . . . .);

h) di non aver fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974 (6);

i) di essere a conoscenza della clausola contenuta nello art. 9 del bando, la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede provinciale dell'I.N.P.S. di Oristano.

In caso di nomina, . . l . . sottoscritt . . si impegna a raggiungere la sede di Oristano.

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7)

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . (comprensivo del numero di codice di avviamento postale).

Luogo e data . . . .

Firma . (8)
(da autenticare)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) In caso contrario indicare l'amministrazione pubblica che ha disposto il collocamento a riposo con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970.

(7) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva al posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2.

4) Mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) Mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) Orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) Orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6).

8) Orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) Orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) Feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2 comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) Figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) Figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16).

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedova o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla Amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove e nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) Combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione dell'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) Dipendenti dell'I.N.P.S.:

dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) Coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) Mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

(6218)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di infermiera di 3ª classe (categoria esecutiva - ruolo delle infermiere) presso la sede di Oristano.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorsi

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di infermiera di 3ª classe (categoria esecutiva - ruolo delle infermiere), presso la sede provinciale di Oristano dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado conseguito in un istituto o scuola statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

B) Diploma di infermiera professionale di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

C) Età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 35.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) di due anni per coloro che siano coniugate alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per le insignite di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare;

2) per capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purché non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Per le concorrenti già colpite dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

delle dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

D) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

E) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

F) Godimento dei diritti politici.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma-Eur, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammesse al concorso le candidate le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), le aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Le aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *C*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con la indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto o scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) di essere in possesso del diploma di infermiera professionale di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

i) la residenza attuale;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte delle aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali;

m) di essere disposte in caso di nomina a raggiungere la sede di Oristano;

n) di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 10 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede provinciale di Oristano;

o) di aver fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dalla candidata.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7, le concorrenti dovranno nel loro interesse allegare alla domanda:

1) il certificato della votazione conseguita nell'esame di diploma di infermiera professionale;

2) certificati comprovanti il possesso di altri titoli professionali vari (quali ad es. diploma di caposala, ostetrica, titoli relativi a concorsi, borse di studio, servizi prestati ecc.);

3) ogni altro titolo che esse riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

4) l'elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti nemmeno di pubbliche amministrazioni nella trasmissione dei documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero delle candidate, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in un colloquio che verterà sui seguenti argomenti:

compiti, doveri e responsabilità dell'infermiere; la deontologia professionale dell'infermiere: rapporti fra infermiere e medico, infermiere e malato, infermiere e pubblico;

il segreto di ufficio ed il segreto professionale;

nozioni generali di igiene;

cura e manutenzione delle attrezzature e dello strumentario di un gabinetto di visita medica;

raccolta e prelevamento dei campioni di materiale per gli esami di laboratorio;

tecnica di registrazione dell'elettrocardiogramma;

le varie forme di assistenza: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera;

nozioni sui concetti di malattia e di invalidità;

nozioni sulle principali malattie sociali (malattie cardiovascolari, malattie artro-reumatiche, broncopneumopatie croniche, tumori, ecc.);

concetti generali sulle assicurazioni sociali (le assicurazioni di malattia; l'assicurazione contro la tubercolosi, l'assicurazione contro l'invalidità);

la prevenzione dell'invalidità;

le infermiere e l'educazione sanitaria;

nozioni di pronto soccorso.

La data ed il luogo della prova saranno comunicati in tempo utile alle candidate ammesse al concorso mediante lettera raccomandata.

Per essere ammesse alla prova d'esame le candidate dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno considerate idonee soltanto le candidate che nella prova d'esame avranno riportato una votazione di 70 punti su 100.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova d'esame la commissione giudicatrice formerà l'elenco delle candidate esaminate con l'indicazione della votazione da ciascuna riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i dieci punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria - Titoli di preferenza

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva conseguita dalle candidate.

Nei casi di parità di votazione saranno preferite nell'ordine:

1) insignite di medaglia al valor militare;
2) mutilate e invalide di guerra ex combattenti;
3) mutilate e invalide per fatto di guerra;
4) mutilate e invalide per servizio;
5) mutilate e invalide del lavoro;
6) orfane di guerra;
7) orfane dei caduti per fatto di guerra;
8) orfane dei caduti per servizio;
9) orfane di caduti sul lavoro;
10) ferite in combattimento;
11) insignite di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) figlie dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) figlie dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) figlie dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) madri e vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) madri e vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) combattenti e assimilate o equiparate (profughe, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) coniugate, con riguardo al numero dei figli;
23) mutilate e invalide civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugata, con riguardo al numero dei figli;

b) dell'età.

Le candidate che avanno superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato *B* del presente bando.

Le candidate potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al comma precedente, anche se ne siano venute in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie generali di merito, delle vincitrici e delle idonee non vincitrici saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, le candidate utilmente collocate nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio e diploma originale di infermiera professionale.

In luogo di detti diplomi è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copie autentiche in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatte dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale devono essere prodotti i documenti.

Ove detti diplomi non siano stati ancora rilasciati dal competente istituto o scuola, ovvero siano stati smarriti, potranno essere prodotti i relativi certificati sostitutivi.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, dei diplomi originali;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Le concorrenti le quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *C*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste nell'allegato *B* del bando stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che la candidata è cittadina italiana;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

Le candidate dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerate dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Le candidate sono tenute a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, le candidate nominate saranno sottoposte a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina delle candidate risultate vincitrici secondo l'ordine di graduatoria.

Le candidate che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino comprese tra le vincitrici non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Non potranno conseguire la nomina le aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge numero 355/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso o la nomina delle candidate vincitrici o di eventuali idonee, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

Le vincitrici del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

Le candidate nominate che nel termine stabilito non assumano servizio nella sede dell'Istituto sita in Oristano saranno dichiarate rinunciatarie al posto.

Le candidate immesse in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede citata.

Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda.

Alle candidate nominate sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo delle infermiere della categoria esecutiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 99.850 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), la indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 41.300, l'assegno temporaneo annuo di L. 520.000 lorde, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 13 del 1° febbraio 1974, confermata con deliberazione consiliare del 17 maggio 1974, l'indennità per il personale infermieristico nella misura di L. 15.000 lorde per 12 mesi, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta nel mese di giugno una gratificazione annuale, nella misura massima di due mensilità dello stipendio, comprensive delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande - 00144 ROMA-EUR

La sottoscritta . . . . . . (cognome e nome a carattere stampatello) (1) nata a . . . . il . . . . (2) . . . . domanda di essere ammessa a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli a tre posti di infermiera di 3ª classe (categoria esecutiva - ruolo delle infermiere) per la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Oristano.

A tale fine la sottoscritta dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . conseguito il . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso l'Istituto . . . . . . (indirizzo dell'Istituto);

e) di essere in possesso del diploma di infermiera professionale di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 conseguito il . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . . . (indirizzo della scuola);

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . . . .;

g) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . . .);

h) di non aver fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974 (6);

i) di essere a conoscenza della clausola contenuta nello art. 10 del bando, la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede provinciale dell'I.N.P.S. di Oristano.

La sottoscritta unisce alla presente domanda i titoli che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa (7).

In caso di nomina la sottoscritta si impegna a raggiungere la sede di Oristano.

La sottoscritta chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . . (comprensivo del numero di codice di avviamento postale).

Luogo e data . . . . . .

Firma . . . . . (8)
(da autenticare)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritte nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) In caso contrario indicare l'amministrazione pubblica che ha disposto il collocamento a riposo con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970.

(7) Tale dichiarazione deve essere resa soltanto da coloro che alleghino alla domanda titoli ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando.

(8) Le dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per le dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale. La firma potrà altresì essere autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dalla candidata.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO

Le certificazioni relative ai titoli di preferenza di cui allo art. 8 del presente bando debbono essere prodotte nella forma e nei modi di seguito indicati:

1) Insignite di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Mutilate e invalide di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalida di guerra.

3) Mutilate e invalide civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2.

4) Mutilate e invalide per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) Mutilate e invalide del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) Orfane di guerra (ed equiparate):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) Orfane di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6).

8) Orfane di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) Orfane di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) Ferite in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a*) insignite di croce di guerra e di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) Figlie di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2 ovvero un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) Figlie di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) ovvero un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) Figlie di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) ovvero un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) Figlie di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) ovvero un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16).

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla Amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio, unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e per le sorelle, vedove e nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) Combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per le combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per le reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per le profughe: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) Coniugate o vedove con o senza prole:

stato di famiglia di data recente.

22) Mutilate e invalide civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

(6219)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esami, a dieci posti di operatore U.L.A. in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali (tabella XXIII) da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, recante norme di esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata e integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, contenente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta e in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1974, con il quale viene consentito al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di bandire un concorso a dieci posti nel ruolo del personale dell'esercizio di cui alla tabella XXIII (art. 119) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Tenuto conto del fabbisogno di personale bilingue del predetto ruolo presso gli uffici locali aventi sede nella Valle d'Aosta in attuazione del terzo comma dell'art. 38 del citato statuto;

Accertato che nel ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali (tabella XXIII) sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso, per esami, a dieci posti di operatore U.L.A. in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali (tabella XXIII, art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valla d'Aosta.

Un quinto dei suddetti posti e precisamente due è riservato al personale degli uffici locali ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado o titolo equipollente.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A. - Divisione I - Sezione II - Piazza Dante - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potranno presentare le domande, nel suddetto termine di giorni trenta, alle direzioni centrali o provinciali da cui dipendono.

Dette direzioni dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla Direzione centrale uffici locali ed agenzie - Divisione I - Sezione II - Piazza Dante - 00100 Roma.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita e la precisa località di residenza con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dello Istituto e dalla data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale, eventualmente, dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n .15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni della residenza e delle variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice verrà nominata con decreto ministeriale. A detta commissione potranno essere aggregati membri aggiunti, anche estranei all'amministrazione, per la lingua francese e per la prova pratica di dattilografia.

Art. 9.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del voto conseguito nella prova pratica e di quello ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo ad Aosta nei giorni 29 e 30 dicembre 1975 alle ore otto.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopra indicati presso la suddetta sede per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

Almeno dieci giorni prima di quelli (29 e 30 dicembre 1975) fissati per dette prove scritte, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui saranno effettuate le prove stesse, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta. Detto manifesto sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione diretta alla persona.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio, riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A. - Divisione I - Sezione II - Piazza Dante - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale U.L.A - Divisione I - Sezione II - Piazza Dante - 00100 Roma, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, comma quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Posti conferibili

I posti messi a concorso con il presente bando verranno conferiti ai vincitori man mano che si renderanno vacanti.

Dopo la nomina dei vincitori, i posti eventualmente disponibili o che si renderanno tali, a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria negli uffici locali aventi sede nella Valle d'Aosta, potranno essere conferiti ove l'amministrazione non intenda ricoprirli mediante trasferimenti, agli idonei del presente concorso seguendo strettamente l'ordine di graduatoria.

Art. 14.

Documentazione di rito

I vincitori e gli idonei del presente concorso che in relazione a quanto previsto dal precedente art. 13 avranno titolo alla nomina ad operatore in prova, saranno invitati, con lettera raccomandata, ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A. - Divisione I - Sezione II - Piazza Dante - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica di detto titolo su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di operatore U.L.A. e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato, dal Consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5), e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni; dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo, dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia, e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 14 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di operatore U.L.A.

I medesimi saranno assegnati presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta e non potranno essere trasferiti, nè distaccati ad uffici aventi sede in regioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per gli uffici locali delle poste e delle telecomunicazioni, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1975
Registro n. 29 Poste, foglio n. 212

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

A) Composizione di cultura generale. (I candidati originari della regione della Valle d'Aosta hanno facoltà di sostenere la prova in lingua francese).

B) Traduzione di un brano di prosa dalla lingua italiana alla lingua francese. (I candidati originari della regione della Valle d'Aosta che abbiano svolto in lingua francese la composizione di cultura generale, dovranno eseguire la traduzione di un brano di prosa dalla lingua francese alla lingua italiana).

Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

COLLOQUIO

a) Esecuzione estemporanea di esercizi sul seguente programma di matematica: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità di numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali.

Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto.

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia.

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

d) Nozioni generali sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati.

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi.

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

g) Conversazione in lingua francese, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente. (Per i candidati originari della regione della Valle d'Aosta che abbiano svolto in lingua francese la composizione di cultura generale e che sostengono nella predetta lingua il colloquio e la prova pratica, la conversazione avrà luogo in lingua italiana).

PROVA PRATICA

Dattilografia: Copiatura con macchina da scrivere, nel tempo di 10 minuti, di un brano stampato o dattiloscritto alla velocità di almeno 125 battute al minuto.

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A. - Divisione I - Sezione II - Piazza Dante - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (1)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza, provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n.)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami; a dieci posti di operatore U.L.A. in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali (tabella XXIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . . conseguito presso . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nella Valle d'Aosta;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) . . . . . (7).

Data . . . .

Firma . . . . . (8)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) Gli invalidi ai sensi dell'art. 5 del bando dovranno dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª ed 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nello ordine indicato nello schema di domanda.

(5854)

Concorso, per titoli, a duecentotrentasette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TORINO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblcia 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a duecentotrentasette posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino.

Il 10 % di tali posti, pari a quindici, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n.1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamante precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso.

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali, di Torino, in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Torino, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale, non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Torino e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 4 marzo 1975

Il direttore provinciale: GEMME

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Torino, addì 14 maggio 1975
Registro n. 2 Poste, foglio n. 301

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . . . .
residente in . . . . . . via . . . . n. . .
provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 4 marzo 1975, n. 1.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . . ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . con la qualific di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione;

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . , che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ; ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5858)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 322, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg gen. suss. spe. Marcianò Donato.

Membri:

col. suss. spe. Spinelli Francesco;
ten. col. suss. spe. Carreras Antonio;
ten. col. comm. spe. t. S.G. Leone Pier Francesco;
ten. col. suss. spe. Brunetti Giovanni.

Membri supplenti:

ten. col. comm. spe. Rossi Carlo;
ten. col. suss. spe. Chiappino Camillo.

Segretario senza diritto a voto:

D'Ambrosio dott. Tommaso, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1975
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 135

(5848)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 322, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. amm. spe. Razzauti Eugenio.

Membri:

col. amm. spe. Pastorello G. Battista;
ten. col. amm. spe. Spissu Paolo;
ten. col. amm. spe. Riglietti Ruggiero;
ten. col. amm. spe. Guariniello Alfonso.

Membri supplenti:

ten. col. amm. spe. Toselli Pietro;
ten. col. amm. spe. Ambrosi Luciano.

Segretario senza diritto a voto:

Citarella dott. Francesco, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1975
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 134

(5849)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 322, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen amm. spe. Barneschi Giustino.

Membri:

col. amm.ne spe. Pastorello G. Battista;
ten. col amm.ne spe. Perna Giuseppe;
ten. col. amm.ne spe. Guariniello Alfonso;
ten. col. amm.ne spe. Abbatiello Pasquale.

Membri supplenti:

ten. col. amm. spe. Granato Stelio;
ten. col. amm.ne spe. Falcone Anastasio.

Segretario senza diritto a voto:

Sorbara dott. Michele, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1975
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 133

(5850)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 322, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. s.a. spe. Mauthe Degerfeld Charles.

Membri:

col. s.a. spe. t.SG. Clivio Mario;
col. s.a. spe. Salerno Giuseppe;
ten. col. s.a. spe. Pieralice Sergio;
ten. col. s.a. spe. Minelli Mario.

Membri supplenti:

col. s.a. spe. Sardaro Ruggero;
ten. col. s.a. spe. De Giovanni Antonio.

Segretario senza diritto a voto:

Sorbara dott. Michele, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1975

Il Ministro: FORLANI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1975
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 137

(5851)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 322, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. s.a. spe. Carlini Paolo.

Membri:

col. s.a. spe. t.SG. Tommasini Luciano;
ten. col. s.a. spe. Berardocco Elio;
ten. col. s.a. sp. t.SG. Di Muro Matteo;
ten. col. s.a. spe. De Leonardis Francesco.

Membri supplenti:

col. s.a. spe. Fuggiano Mario;
ten. col. s.a. spe. Paris Sergio.

Segretario senza diritto a voto:

Messana dott. Luigi, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1975
Registro n. 11 *Difesa, foglio n* 138

(5852)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 322, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. suss. spe. Boldori Renzo.

Membri:

ten. col. suss. spe. Niro Michele;
ten. col. suss. sp. Carnevale Alfredo;
ten. col. suss. spe. Abbate Vincenzo;
ten. col. comm. spe. t.SG. La Spina Francesco.

Membri supplenti:

ten. col. comm. spe. Avarello Giuseppe;
ten. col. suss. spe. Bontempi Nello.

Segretario senza diritto a voto:

D'Ambrosio dott. Tommaso, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1975
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 136

(5853)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere in prova dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1974 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1975, sono fissate nei giorni 16 e 17 ottobre 1975 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8.

I candidati saranno avvertiti singolarmente del nuovo diario delle prove scritte.

(6420)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 14 giugno 1975 è stato pubblicato il decreto di annullamento del decreto ministeriale 27 dicembre 1974, di modifica e di aggiornamento dell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, al quale è stata erroneamente attribuita la data del 16 *giugno* 1975.

Si comunica pertanto che la data del provvedimento in questione deve intendersi a tutti gli effetti quella del 16 *maggio* 1975.

(6419)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1975, n. **23.**

Provvidenze a favore del soccorso alpino e speleologico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 3 giugno 1969, n. 8, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, la spesa di L. 15 milioni.

Art. 2.

La domanda e la documentazione di cui all'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1969, n. 8, devono essere presentate, nel 1975, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per la concessione di una sovvenzione straordinaria a sostegno delle spese sostenute dalla delegazione di I zona del Corpo nazionale di soccorso alpino del Club alpino italiano nel 1974, per i fini previsti dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1969, n 8, è autorizzata nell'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 15 milioni.

La sovvenzione è concessa con decreto dell'assessore regionale al turismo.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sono istituiti - al titolo I - sezione V rubrica n. 11 - categoria IV, i seguenti capitoli:

2257 con la denominazione « Sovvenzione alla Delegazione di I zona del Corpo soccorso alpino del Club alpino italiano per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e speleologico nel territorio regionale » e con lo stanziamento di lire 15 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 6803, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975;

2258 con la denominazione « Sovvenzione straordinaria a sostegno delle spese sostenute per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e speleologico nel territorio regionale » e con lo stanziamento di L. 15 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 6803, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975.

La spesa, autorizzata dall'art. 1 della presente legge fa carico, per l'esercizio finanziario 1975, al precitato cap. 2257 e, per l'esercizio finanziario 1976, al corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

La spesa di lire 15 milioni, autorizzata dall'art. 3 della presente legge, fa carico al precitato cap. 2258.

La variazione dello stanziamento concernente il sopracitato cap. 6803 viene conseguentemente apportata anche all'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 maggio 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1975, n. 24.

Rifinanziamento dell'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1972, n. 34. Contributi annuali agli enti provinciali per il turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1972, n. 34, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.

Art. 2.

La spesa di lire 300 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1975, fa carico al cap. 2256 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 40 milioni a lire 340 milioni mediante prelevamento di lire 300 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 11 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 300 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1976, graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 maggio 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1975, n. 25.

Disposizioni speciali in materia di collocamento a riposo di dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Quando la cessazione del servizio di un dipendente regionale, alla data prestabilita in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355, determini gravi difficoltà nel funzionamento di un importante settore di attività regionale, può disporsi, in via eccezionale, la proroga del collocamento a riposo, con il consenso dell'interessato, per il periodo necessario al superamento di tali difficoltà e per il tempo che manca al compimento del 65° anno di età, e comunque non oltre il 1° gennaio 1980.

Il provvedimento di proroga non comporta, nei confronti degli altri dipendenti, alcuna variazione delle date di collocamento a riposo, per essi prestabilite in applicazione del suddetto articolo, nè, nei confronti di coloro che sono collocati a riposo alla fine del servizio, la perdita dei benefici previsti dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni; il beneficio di cui al secondo comma dell'art. 3 della medesima legge è ridotto nella misura in cui viene prorogata la data di collocamento a riposo rispetto a quella fissata ai sensi del citato decreto-legge n. 261/74.

Il numero dei dipendenti mantenuti in servizio ai sensi del primo comma non può essere superiore a tre.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 maggio 1975

COMELLI

(4902)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751990)